



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Prot. n. 9557/2014

San Marino, 28 gennaio 2014/1713 d.F.R.

Circolare Applicativa

Trasmessa tramite e-mail

Spett.li

- **Direttori di Dipartimento**
- **Aziende ed Enti del Settore Pubblico Allargato**
- **Ufficio Tributario**
- **Ufficio Industria Artigianato e Commercio**
- **Ufficio del Lavoro**
- **Contabilità di Stato**
- **Organizzazioni Sindacali**
- **Organizzazioni Economiche**
- **Commissione Nazionale delle Libere Professioni**
- **Associazione Bancaria e Finanziaria**

Loro Sedi

**Oggetto: Applicazione Art. 14 della Convenzione Contro le Doppie Imposizioni –
Sottoscritta con la Repubblica Italiana.**

1. Premessa

I redditi disciplinati dall'art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica di San Marino (di seguito, "Convenzione") sono quelli che una persona fisica ricava dall'esercizio di una "libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo".

L'art. 14 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE (di seguito, "Modello OCSE") – nella versione antecedente all'abrogazione dell'articolo medesimo – non

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

definisce l'espressione "*libera professione*", ma si limita a fornirne, al paragrafo 2, una elencazione esemplificativa e non esaustiva¹.

Sono in particolare ricompresi nell'espressione "*libera professione*" le seguenti attività indipendenti di carattere:

- scientifico;
- letterario;
- artistico;
- educativo o pedagogico;

ed, inoltre, alcune tipiche attività indipendenti esercitate da:

- medici;
- avvocati;
- ingegneri;
- architetti;
- dentisti;
- contabili.

Il par. 2 dell'art. 14 della Convenzione include, nell'espressione "*libera professione*", le medesime attività.

Sono da intendersi, inoltre, ricomprese nella suindicata elencazione anche le persone fisiche le quali svolgono un'attività professionale per le quali non è prevista l'iscrizione ad apposito albo (cd. "*professioni non regolamentate da Ordini professionali o Collegi*", come i pubblicitari, i grafici, i periti assicurativi, le guide turistiche, ecc.), ma è contemplata la contribuzione al fondo pensionistico di cui alla Legge n. 335/95 (cd. "*gestione separata INPS*").

Secondo quanto previsto dal Commentario al Modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 14 le attività esercitate dai "*lavoratori autonomi*", che sono espressamente trattate e disciplinate da altre

¹ L'art. 14 della Convenzione si basa sull'omologo articolo del Modello OCSE.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

disposizioni del Modello OCSE: ad esempio, i redditi di artisti e sportivi (art. 17) ed i compensi dei membri del consiglio di amministrazione (art. 16).

Sono inoltre escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 14 in parola le attività industriali e commerciali, nonché i servizi professionali esercitati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente².

2. Ambito di applicazione dell'art. 14 "Professioni indipendenti"

L'art. 14, par. 1 della Convenzione in esame fa riferimento ai redditi che una "persona fisica" ritrae dall'esercizio di una libera professione. Il riferimento espresso alla "persona fisica" porta ad escludere che la ritenuta (a titolo d'imposta) del 20%³ sui compensi corrisposti ai professionisti indipendenti residenti nel territorio dello Stato italiano venga applicata anche ai compensi corrisposti alle seguenti società di diritto italiano e residenti in Italia:

- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;

trattandosi, queste, di enti societari, dotati o meno di personalità giuridica, diversi dalle persone fisiche.

Ai fini della disapplicazione della ritenuta, l'operatore economico sammarinese dovrà avere cura di richiedere alla società prestatrice dei servizi professionali e conservare la seguente documentazione:

- certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Autorità tributaria dell'altro Stato contraente (i.e., Italia);

² Il paragrafo 1 del Commentario all'art. 14 del Modello OCSE riporta il caso di un medico interno di uno stabilimento, per il quale si renderà applicabile la disciplina prevista dall'art. 15, in materia di lavoro dipendente.

³ Attualmente prevista dall'art. 102 della L. 16 dicembre 2013, n. 166, in vigore dal 1° gennaio 2014.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- certificato camerale o di vigenza, rilasciato dal Registro delle Imprese territorialmente competente, ovvero certificato equipollente, dal quale risulti chiaramente che l'ente societario è costituito in una delle forme giuridiche indicate nella precedente elencazione.

La ritenuta alla fonte in esame resta, invece, applicabile nei confronti delle associazioni professionali, in quanto equiparate, sotto il profilo del trattamento fiscale, alle persone fisiche.

3. Le attività analoghe di carattere indipendente

In conformità con quanto previsto dal Commentario all'art. 14 del Modello OCSE, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della Convenzione, in quanto non possono ritenersi "*attività analoghe di carattere indipendente*" le attività esercitate dai "*lavoratori autonomi*", espressamente previste e disciplinate da altre disposizioni della Convenzione. Trattasi in particolare:

- dei redditi di artisti e sportivi (art. 17 della Convenzione);
- dei compensi corrisposti ai membri del consiglio di amministrazione (art. 16 della Convenzione).

Sono inoltre escluse le attività professionali esercitate nel contesto di un rapporto di lavoro dipendente, come nel caso dei servizi prestati da persone fisiche che svolgono attività nell'ambito delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

A tali attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della Convenzione, relativo al lavoro dipendente.

4. Altre fattispecie

Secondo quanto previsto dal paragrafo 2 del Commentario all'art. 14 del Modello OCSE, eventuali difficoltà o dubbi di interpretazione in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo stesso dovranno essere risolti di mutuo accordo tra gli Stati contraenti.

Con riferimento all'espressione "*altre attività analoghe di carattere indipendente*", e fermo restando quanto previsto al paragrafo 3 della presente Circolare, è intenzione della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio e i Rapporti con l'A.A.S.F.N. attivare un tavolo tecnico

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

bilaterale con l'Autorità competente italiana allo scopo di definire se, ed entro quali limiti, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 14 della Convenzione i redditi ritratti dai seguenti soggetti:


- società tra professionisti italiane di cui alla Legge di Stabilità del 2012 (Legge n. 183/2011) e al Decreto interministeriale n. 34/2013;
- persone fisiche le quali svolgono attività di fotografo o forniscono servizi di traduzione/interpretariato, o che svolgono attività artigianali;
- persone fisiche le quali svolgono attività lavorativa in virtù di contratti cd. "co.co.pro" (contratti di collaborazione a progetto introdotti e disciplinati, per l'impiego privato, dal D. Lgs. n. 276/2003).

5. Applicazione della ritenuta nel periodo transitorio

Coerentemente con la lettura dell'art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta con la Repubblica italiana, sui corrispettivi per prestazioni professionali effettuate dagli enti societari non residenti indicati nel par. 2 che precede svolte anteriormente alla data del 01.01.2014 e pagati successivamente a tale data, non troverà applicazione la richiamata ritenuta ex art. 102 della L. n. 166/2013.

In attesa di definire la categoria reddituale di appartenenza dei compensi percepiti dalle persone fisiche non residenti nell'ambito di rapporti cd. "co.co.pro.", le ritenute di cui all'art. 102 della L. n. 166/2013 dovranno essere operate da parte dei committenti, fatte salve ulteriori successive disposizioni.

IL SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE E BILANCIO
PER LE FINANZE ED IL BILANCIO
(Claudio Felici)



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244